



# Pensioni

Giugno 2019

L'Accordo sulle pensioni del 2004 permette di evitare la doppia imposizione degli ex funzionari in pensione dell'Unione europea (UE) domiciliati in Svizzera. In passato, le pensioni degli ex funzionari erano tassate sia dall'UE sia dalla Svizzera. In virtù di questo Accordo la Svizzera rinuncia a tassare tali rendite qualora queste siano già tassate alla fonte da parte dell'UE. Le rendite che godono di tale esenzione fiscale possono tuttavia essere considerate ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile ad altri redditi imponibili. La Svizzera ha concluso con gli Stati membri dell'UE Convenzioni per evitare la doppia imposizione che prevedono simili disposizioni reciproche. Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili agli ex funzionari dell'UE a causa del carattere sovranazionale degli organi e delle agenzie dell'UE, di conseguenza si è reso necessario stipulare un Accordo separato.

## Cronologia

- 31.05.2005 entrata in vigore dell'Accordo
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali II)

## Link alla versione PDF

[www.dfae.admin.ch/europa/pensioni](http://www.dfae.admin.ch/europa/pensioni)

## Maggiori informazioni

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI  
Tel. +41 58 462 71 29, [dba@sif.admin.ch](mailto:dba@sif.admin.ch), [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch)

Direzione degli affari europei DAE  
Tel. +41 58 462 22 22, [europa@eda.admin.ch](mailto:europa@eda.admin.ch)  
[www.dfae.admin.ch/europa\\_it](http://www.dfae.admin.ch/europa_it)